



**Schema di DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO**

Proposte di emendamenti

1 Marzo 2023

Art. 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

All'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente. *“In ogni caso ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all’art. 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell’ANCI e dell’UPI a livello regionale.”.*
- b) al comma 5, dopo le parole *“secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria”* sono aggiunte le seguenti: *“In ogni caso ai fini della approvazione dello schema di intesa definitivo, ciascuna Regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all’art. 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell’ANCI e dell’UPI a livello regionale.”.*

Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della Regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l’esercizio delle stesse.

Art. 5

Al comma 1, aggiungere in fine le parole “, oltre ad un rappresentante dell’Anci e un rappresentante dell’UPI”

Art. 6

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

All’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. Le funzioni amministrative connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.”

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall’articolo 19 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.”

Art. 7

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell’attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

b) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza Unificata, secondo le modalità definite dall’accordo di cui al comma 4, adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.”*

Relativamente all’Art. 9 (*Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale*), si chiedono delucidazioni e un chiarimento sui contenuti e sulla portata applicativa dello stesso: non è chiaro infatti l’intervento statale prefigurato, le modalità di realizzazione dello stesso e il tipo di risorse da unificare (si fa infatti riferimento in modo confuso tanto alle finalità di cui al comma terzo dell’art. 119 Cost. quanto al comma quinto dell’art. 119 Cost.).

Deve essere in proposito sottolineato che:

- a) le razionalizzazioni nelle fonti di finanziamento prospettate dall'articolo 9 riguardano esclusivamente risorse a destinazione regionale, vincolate e non, senza coinvolgere fonti di finanziamento statale destinate ai Comuni e agli altri enti locali sia di parte corrente che di parte capitale;
- b) queste iniziative non possono in alcun modo intaccare le esigenze di perequazione, anche attraverso l'imputazione di risorse statali aggiuntive, riguardanti le funzioni fondamentali dei Comuni e i LEP ad esse collegati, anch'esse discendenti dai commi terzo e quinto dell'art. 119 Cost.

Si riporta di seguito una proposta di ridefinizione della norma al fine di assicurarne una maggior efficacia in chiave di armonizzazione dei processi attuativi della Costituzione in materia di perequazione e LEP, sulla base delle considerazioni espresse nel documento Anci:

“Art. 9 - (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, d'intesa con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, costituisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle Regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.

2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.”